

(N. 268)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1949

Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i molteplici problemi originati dalla guerra riveste carattere di particolare urgenza e gravità quello edilizio.

Il nostro Paese è sempre stato deficitario in materia di case ed anche nel 1931, epoca in cui venne fatto l'ultimo regolare censimento delle abitazioni, risultò una situazione che allora destava preoccupazioni sia per l'elevato indice di affollamento, che in alcune regioni dell'Italia meridionale ed insulare raggiungeva intollerabili limiti, sia per l'insalubrità e vetustà di molti alloggi, i quali avrebbero dovuto al più presto essere trasformati o sostituiti da nuove costruzioni.

Nel periodo successivo al 1931 fino al 1938-1940 le costruzioni edilizie eseguite di anno in anno valsero appena a fronteggiare l'aumento di popolazione determinato dall'esuberanza di natalità.

All'inizio della guerra quindi la situazione si presentava nettamente deficitaria in confronto delle necessità della popolazione.

È facile intendere quale sia quella attuale tenendo conto che per tutto il periodo bellico furono vietate le costruzioni civili e che poi, tolto il divieto, quasi nessuna attività si svolse da parte della iniziativa privata. Si aggiungano circa tre milioni di vani distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra e risul-

terà completo il quadro della situazione di buona parte del popolo italiano costretto a vivere in condizioni di disagio, di agglomeramento e di antisalubrità tali da non poter più oltre essere tollerata.

Occorre quindi che i proprietari delle case distrutte dalla guerra, gli Enti parastatali istituiti per provvedere all'edilizia sovvenzionata dallo Stato, l'iniziativa privata, ognuno nel proprio settore, siano interessati ad iniziare una intensa attività per ricostruire le case distrutte o costruirne delle nuove, adempiendo al duplice intento di servire il loro particolare interesse e di contribuire alla ricostruzione materiale e morale del Paese.

Per raggiungere tale finalità non manca l'attrezzatura tecnica nè fa deficienza la produzione dei materiali essenziali edili, che anzi occorre curare di dare ad essi un largo impiego se non si vuole determinare una stasi produttiva.

Ne risentirebbe inoltre un notevole sollievo la disoccupazione operaia, la quale in molte Regioni si viene estendendo alla categoria degli operai edili specializzati, i quali finora avevano trovato un rilevante impiego nelle opere edilizie intraprese dallo Stato.

I provvedimenti legislativi finora adottati - decreti legislativi luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, 18 gennaio 1945, n. 4, 9 giugno 1945, n. 305 e decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 - sono stati principalmente rivolti a rendere sollecita la riparazione delle abitazioni che avevano subito danni non eccessivamente gravi, allo scopo di assicurare, in modo sia pure sommario, il ricovero al maggior numero possibile di senza tetto.

Tale proposito si può dire che sia stato in buona parte raggiunto ove si consideri che a tutto dicembre u. s. erano stati intrapresi dai privati e dagli Uffici del Genio civile lavori di riparazione di 3.300.000 vani, di cui 2.640.000 ultimati, con una complessiva spesa di circa 115 miliardi, della quale almeno la metà è rimasta a carico dei proprietari.

In confronto, l'attività ricostruttiva è stata molto modesta.

Alla stessa data risultano intrapresi lavori di ricostruzione per 49.360 vani, di cui 29.000 ultimati, con una spesa di circa 12 miliardi che grava per più della metà sui proprietari.

I motivi di una così limitata attività sono molteplici.

Esplicano un'azione negativa: l'alto prezzo della costruzione, il rilevante costo del denaro da prendere a mutuo, lo scarso aiuto dello Stato.

In contrapposto la ricostruzione edilizia dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione ed avere un grado di priorità nella concessione di benefici atti a svilupparla per i seguenti motivi:

a) perchè costituisce un impegno di tutto il Paese e quindi del Governo il risarcire coloro che hanno subito il danno di guerra o quanto meno aiutarli a ripristinare il patrimonio preesistente alla guerra;

b) perchè, promuovendo la ricostruzione, si agisce capillarmente, in quanto contemporaneamente si sviluppa un'attività in tutte le Regioni, Province e Comuni, anche là dove l'iniziativa per la nuova costruzione non si rivolgerà giammai;

c) perchè ogni vano ricostruito agli effetti abitativi equivale ad un vano di nuova costruzione;

d) perchè ricostruire costa meno che costruire *ex novo*, sia come tempo che come spesa. Si utilizzano, infatti, l'area e le fondazioni preesistenti e talvolta anche parte delle strutture rimaste in piedi e comunque una aliquota dei materiali di risulta.

Tali sommarie considerazioni giustificano quindi appieno la revisione della vigente legislazione per adeguarla all'inderogabile necessità di imprimere un ritmo più intenso e risolutivo all'attività di ricostruzione dei fabbricati distrutti.

I criteri essenziali cui è ispirato il provvedimento legislativo che si propone sono i seguenti:

A) - RICOSTRUZIONE A CURA DEI PRIVATI.

1. Facoltà di ricostruire le case distrutte con il concorso finanziario dello Stato in tutti i Comuni, qualunque sia l'entità dei danni in essi verificatisi per cause di guerra (articolo 1 della legge).

L'attuale disciplina che consente tali rico-

struzioni col contributo statale soltanto nei Comuni gravemente sinistrati, compresi in determinati elenchi, si è in pratica rilevata poco efficiente. Ha determinato una malsana gara delle autorità locali ad aumentare l'entità dei danni di guerra nel settore edilizio per assicurarsi il beneficio dei contributi di ricostruzione e quelli di altra natura connessi con la dichiarazione di Comuni gravemente sinistrati.

Si sta verificando per effetto di tali deformazioni il fenomeno che attualmente il numero dei vani sinistrati o dei senza tetto sarebbe maggiore di quello rilevato nel 1945: ciò, malgrado che siano stati ultimati o siano in corso di riparazione 3 milioni e 300.000 vani e che sia stata ultimata o sia in corso di compimento la ricostruzione di 49.360 vani.

2. Concessione da parte dello Stato, tramite il Ministero dei lavori pubblici, di un contributo non inferiore al 50 per cento del valore del fabbricato distrutto rapportato ai prezzi attuali di mercato.

L'aumento proposto è minimo in quanto le disposizioni vigenti già concedono un contributo di circa il 46 per cento (Contributo del 33,33 per cento più premi di acceleramento del 12,50 per cento = 45,83 per cento).

Si tratta quindi di un aumento del solo 4 per cento, in quanto il nuovo contributo proposto assorbe anche il premio di acceleramento.

Tale contributo è elevato al 65 per cento della spesa per i fabbricati da ricostruire nei Comuni nei quali siano da osservare le norme sismiche di 1ª categoria ovvero nei quali si siano verificati danni così gravi da investire il 75 per cento del preesistente patrimonio edilizio.

È evidente l'opportunità di dare un aiuto maggiore per la ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche nelle quali i proprietari sono obbligati ad osservare prescrizioni che rendono più costosa la costruzione (ingabbiatura di cemento armato, impiego di armature in ferro, ecc.) e nei paesi nei quali la quasi totale distruzione ha essiccato tutte le fonti di reddito (case, bestiame, agricoltura, ecc.). Tali potrebbero essere i paesi compresi nelle due linee Gustav e Gotica.

Elemento decisivo per dare un forte incremento alla ricostruzione sarebbe stato quello di poter concedere tale contributo in *capitale in unica soluzione*, ma si è tenuto conto delle attuali condizioni del Tesoro, le quali non avrebbero consentito un gravame di molti miliardi di spesa.

Si è perciò ricorso al sistema della concessione di un contributo costante in capitale per periodo di trent'anni nella misura del 4 per cento della spesa ammissibile per la ricostruzione. Il contributo stesso è elevato al 5 per cento della spesa ammissibile per le zone ultradisastrose e sismiche.

Il contributo è corrisposto direttamente al proprietario ovvero all'Istituto mutuante, nel caso che egli sia ricorso al mutuo per finanziarsi.

Come si è detto il contributo costante trentennale del 4 per cento corrisponde al 50 per cento dell'ammortamento della spesa calcolata all'interesse del 7 per cento mentre il contributo del 5 per cento corrisponde circa al 65 per cento della spesa stessa (articoli 1 e 2 del provvedimento proposto).

3. Concessione di un contributo in capitale in ragione dell'80 per cento della spesa non superiore a lire 1.000.000 per la ricostruzione di ciascun appartamento nei Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti e per fabbricati costituiti da non più di quattro appartamenti.

È un miglioramento delle disposizioni già esistenti e viene incontro alle proposte d'iniziativa parlamentare (onorevole Castelli Avolio e Spataro, senatore Bertini).

Analogo beneficio viene assicurato ai proprietari che ricostruiscano anche in Comuni con più di 10.000 abitanti la propria casetta composta di un solo appartamento (operai, impiegati, piccoli proprietari di un'unica unità immobiliare).

Tale beneficio è limitato a favore dei proprietari che non posseggono altri fabbricati ad uso di abitazione nello stesso Comune e che nello stesso tempo sia per consistenza patrimoniale sia per reddito rientrino nella categoria distinta alla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261.

Si tende così ad incrementare la ricostruzione delle case specie nei piccoli centri di montagna o di campagna gravemente sinistrati. Bisogna tener conto che l'iniziativa privata in tali zone deve essere largamente aiutata se si vuol evitare che essa si disinteressi della ricostruzione aggravando il fenomeno dell'inurbamento (articolo 2 del provvedimento).

4. Accoglimento della richiesta, da molte parti rivolta, che sia consentito nei *Comuni minori*, la ricostruzione non integrale ma parziale del fabbricato distrutto.

Nei piccoli centri, dove non esiste un mercato edilizio od in cui la casa serve in genere per uso del proprietario, non si palesa conveniente ricostruire le vecchie case fatte con criteri di larghezza.

La nuova disposizione consente di ricostruire per un volume non inferiore alla metà di quello preesistente. Il contributo, s'intende, è proporzionato al valore del fabbricato che si ripristina (articolo 4 della legge).

5. Per rendere più facile e sollecita la concessione del contributo diretto in capitale si è previsto che ad essa possano provvedere gli uffici del Genio civile con procedimento analogo a quello seguito per il contributo in capitale che viene corrisposto per le riparazioni.

In tal guisa si è venuto incontro a premure che in tal senso venivano rivolte, anche da vari parlamentari. Del resto il sistema è già praticamente in atto ed ha dato buoni risultati (articolo 7).

B) RICOSTRUZIONE A CARICO DELLO STATO.

6. In base alle precedenti disposizioni il Ministero dei lavori pubblici ha svolto una notevole attività con la costruzione a sua totale cura e spesa di case a carattere popolare da destinare ad abitazione dei senza tetto nelle località maggiormente sinistrate dalla guerra.

L'onere derivante però al Tesoro dalla continuazione di tale attività mediante pagamento dei lavori in unica soluzione sarebbe grave e non conforme a tutta l'economia della presente legge la quale si impernia, come gli altri con-

temporanei provvedimenti riguardanti le opere pubbliche, sul sistema dei pagamenti differiti.

E poichè tale procedimento è già previsto per la costruzione delle case per senza tetto nell'articolo 5, n. 2 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261, si è ritenuto conveniente inquadrare in tale unico sistema l'attività che verrà d'ora innanzi svolta dal Ministero nel settore della costruzione di alloggi per senza tetto.

È da aggiungere altresì che è opportuno limitare tale intervento ai casi di indiscutibile necessità affidando la concessione dei lavori ad Istituti ed Enti previsti nell'articolo succitato che non abbiano prevalente scopo lucrativo.

Siffatta limitazione è una logica conseguenza della maggiore iniziativa che si intende far sviluppare da parte di Istituti di case popolari, I.N.C.I.S., Cooperative ecc., in relazione ai benefici concessi con l'altro provvedimento legislativo rivolto all'incremento delle costruzioni edilizie.

Le lievi modifiche apportate alle esistenti norme riguardanti l'assegnazione degli alloggi, i canoni di affitto, la gestione ecc. sono in gran parte suggerite dalla esperienza fatta nel periodo trascorso (articolo 9 della legge).

C) ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

7. La ricostruzione edilizia non può andare disgiunta dalla attuazione dei piani di ricostruzione. I proprietari debbono avere la piena disponibilità dell'area e qualora non sia consentito ricostruire sul vecchio suolo averne a disposizione uno nuovo.

Le questioni inerenti all'attuazione dei piani di ricostruzione sono state ampiamente trattate nel recente Congresso di Edilizia ed Urbanistica e non si può trascurare di tener conto delle più importanti risoluzioni approvate in tale occasione.

Il punto cruciale è rappresentato dal finanziamento delle opere e dalle espropriazioni occorrenti per tradurre in atto il piano.

La legislazione vigente pone tale onere a totale carico del Comune, anche se consente per i Comuni minori e talvolta anche per quelli

maggiori, l'anticipazione della spesa da parte dello Stato, salvo il rimborso in trenta annualità senza interessi.

Il sistema è stato mantenuto inalterato nel proposto provvedimento.

È necessario, però, che nei casi in cui, e sono la maggior parte, i Comuni chiedano l'attuazione del piano a cura del Ministero dei lavori pubblici, questo abbia la possibilità di aderire alla richiesta disponendo dei fondi sufficienti per l'esecuzione delle opere.

È evidente che queste non possono essere eseguite frammentariamente, ma secondo un programma razionale e pressochè totalitario per ciascun Comune. Tale esigenza urta con la scarsa disponibilità dei fondi di cui il Tesoro può disporre, sicchè si è ritenuto conveniente abbandonare il sistema del pagamento dei lavori per contanti adottando quello dei pagamenti differiti in trenta annualità. In tal guisa l'onere della spesa incide per somme non molto rilevanti sui vari esercizi finanziari e quindi è agevolmente sostenibile, tale cioè da consentire un considerevole volume di opere, che possa almeno in gran parte risolvere il problema di dare un conveniente aspetto urbanistico alla ricostruzione dei Comuni maggiormente sinistrati.

Una deroga si è fatta al sistema sopra illustrato per i Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali sono tenuti a rimborsare soltanto la metà della spesa anticipata dallo Stato per l'attuazione dei piani di ricostruzione. Si tratta di una diecina di piccoli centri abitati, i quali intanto devono attuare il piano in quanto sono rimasti gravemente sinistrati e quindi hanno avuto ancora più diminuite le già scarse risorse su cui potevano contare prima degli eventi bellici.

Sarebbe, quindi, pressochè impossibile per essi sostenere l'onere di rimborsare, sia pure a rate, tutta la spesa occorrente per la sistemazione urbanistica.

È da considerare, inoltre, che buona parte delle spese per l'attuazione dei piani di ricostruzione sono determinate dalle espropriazioni di aree per le nuove strade, per gli edifici pubblici, per le zone di ampliamento. Il vigente decreto legislativo presidenziale 1° marzo 1945, n. 154, prevede che il prezzo di espropriazione sia quello del valore corrente. È

ovvio, che l'onere derivante da una valutazione siffatta è relevantissimo e pressochè insostenibile dai Comuni. Il più delle volte l'aumento del valore delle aree è proprio una conseguenza del piano di ricostruzione in quanto esso implica una espansione dell'abitato in zone che altrimenti sarebbero rimaste destinate a scopo agricolo. È ovvio che esiste un enorme divario di prezzo tra suoli edificabili e terreni agricoli. D'altronde, trattandosi di esproprio fatto per pubblica utilità e per fini di interesse collettivo e sociale, sembra che si possa trovare un temperamento tra tali esigenze e l'interesse privato, prendendo ad esempio il sistema adottato dalla legislazione inglese del 1947.

Questa, infatti, ha stabilito che l'indennità di espropriazione sia calcolata in base al valore che le aree avevano nel 1939, con la conseguente svalutazione di circa il 70 per cento in confronto dell'attuale valore venale, tenuto conto del calo della sterlina verificatosi nel frattempo.

In Italia data la gravissima svalutazione della lira non sembra possibile adottare un criterio identico.

Considerando tuttavia che dal 1940 ad oggi il costo delle aree edificabili è in media aumentato di dieci volte, si è proposto di valutare il prezzo di espropriazione in misura non superiore a quello che aveva nel 1940 aumentato dieci volte. (Articoli da 10 a 13 della legge).

La nuova disciplina ha altresì reso necessario abrogare alcune disposizioni del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261, e apportare alcune lievi modifiche ai termini fissati dal decreto legislativo presidenziale 1° marzo 1945, n. 154, per la durata del piano di ricostruzione e per la trasformazione di questi ultimi in piani regolatori (articoli 14 e 15 della legge).

È noto che i mutui fatti con denaro ricavato dalla emissione di cartelle fondiarie, subiscono tutte le conseguenze derivanti dallo scarto tra il prezzo nominale di tali cartelle e quello realizzato all'atto del loro collocamento. Tale scarto, che specie nell'attuale situazione del mercato finanziario è molto rilevante, incide fortemente sul costo definitivo del denaro preso a mutuo.

Il mutuatario infatti resta privo della somma corrispondente allo scarto stesso, e quindi è costretto ad aumentare l'importo del mutuo quando riesce ad ottenere un mutuo complementare.

Tale inconveniente viene, nei limiti delle sue disponibilità, eliminato dalla seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.) la quale concede mutui a tasso molto favorevole e per l'intero ammontare della spesa riconosciuta dal Genio civile necessaria per la ricostruzione. Con il vantaggio, in confronto delle disposizioni che regolano il credito fondiario, di prescindere dalla garanzia reale per la quota di spesa che grava a carico dello Stato in ragione della metà. Sicchè la garanzia reale da offrire dal fabbricato ricostruito sarà riservata esclusivamente per la metà di spesa da sostenere dal mutuatario.

Un'altra operazione che potrà vantaggiosamente essere compiuta dal C.A.S.A.S. è quella dello sconto delle annualità corrisposte in pagamento dei lavori per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

I finanziamenti del C.A.S.A.S., a condizioni favorevoli, possono essere un valido aiuto per questo settore della ricostruzione e quindi conviene dar modo a tale attività di esplicarsi agevolmente.

È stato quindi necessario estendere alle operazioni che saranno effettuate dal C.A.S.A.S. per la ricostruzione le disposizioni degli articoli dal 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515, disposizioni che disciplinano le operazioni di finanziamento del C.A.S.A.S. stesso per i lavori di riparazione dei fabbricati sinistrati in base al decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261. (Articolo 16 della presente legge).

D) - INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 1947, N. 261.

8. Si è ritenuto opportuno mantenere immutata la disciplina data dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, alla concessione dei benefici per la riparazione dei fabbricati danneggiati, sia perchè come si è detto, sostanzialmente le riparazioni sono state in gran parte eseguite o sono in corso di esecuzione, sia

perchè le disposizioni vigenti si sono dimostrate efficienti. Comunque, è sembrato opportuno in questa occasione apportare a detto testo legislativo alcune lievi modifiche o integrazioni suggerite dalla quotidiana esperienza.

La modifica più rilevante è quella dell'abrogazione della disposizione che escludeva dal godimento del contributo i proprietari di cespiti sinistrati che avessero riportato condanne per delitti fascisti o subito avocazione di profitti di regime.

Poichè in sostanza con la dichiarazione di avocazione e con la comminazione della pena deve ritenersi esaurito il procedimento, da varie parti è stata chiesta la soppressione della disposizione contenuta nell'articolo 95 del decreto succitato. E poichè il fine essenziale che si vuol raggiungere è quello di far riparare o ricostruire il maggior numero di abitazioni, nel provvedimento proposto non è più prevista l'esclusione del contributo per le riparazioni e le ricostruzioni edilizie dei proprietari che siano incorsi in dette sanzioni.

E) - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

9. Queste, oltre la proroga di alcuni termini derivanti dalla emanazione delle nuove norme, prevedono la disciplina di alcune situazioni che non possono più oltre essere tenute senza un adeguato regolamento.

a) Con il decreto legislativo pre idenziale 22 giugno 1946, n. 33, è stata disciplinata la concessione di benefici a favore dei proprietari di fabbricati destinati ad uso agricolo. Senonchè il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per tale materia, ha escluso dal godimento di tali benefici i fabbricati il cui ripristino non concorra al miglioramento del fondo cui essi servono. In conseguenza nessun contributo viene concesso alle case rurali senza predio, ovvero a quelle case che, pur non iscritte al Catasto urbano perchè site in zone di campagna, adempiono però ad una funzione prevalentemente abitativa. Questi ultimi fabbricati, che sono numerosi, non possono perciò fruire nè dell'aiuto del Ministero dell'agricoltura perchè non rispondenti ai requisiti surricordati, nè di quello del Ministero dei lavori pubblici, perchè non compresi fra i fabbricati urbani di abitazione.

A tale anomalia viene riparato con l'articolo 28 del nuovo provvedimento che prevede la concedibilità del contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici, sia per i lavori di ricostruzione che di riparazione anche per i fabbricati rustici che non possono beneficiare dell'applicazione del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33.

b) Il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, non prevedeva, come è noto, una graduazione del contributo dello Stato in relazione alla consistenza patrimoniale dei proprietari dei fabbricati sinistrati.

Soltanto il Comitato comunale ovvero l'Ufficio del Genio civile potevano ridurre il limite massimo del contributo concedibile nella misura del 50 per cento della spesa in relazione alla consistenza patrimoniale del proprietario. Ma una volta che questi organi avessero riconosciuto che non ricorreva il caso di apportare riduzioni, il proprietario poteva sicuramente contare sulla concessione del contributo in misura della metà della spesa.

In tale convinzione numerosi proprietari eseguirono i lavori. Intervenne successivamente il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, che invece ha graduata la misura del contributo dal 75 al 10 per cento della spesa in relazione alla consistenza patrimoniale e di reddito dei proprietari.

All'atto della concessione e liquidazione del concorso statale, dopo la pubblicazione del detto decreto, gli Uffici del Genio civile hanno dovuto attenersi a tali disposizioni con grave danno dei proprietari disastriati forniti di cospicuo patrimonio, i quali hanno visto sconvolto il piano finanziario predisposto per l'esecuzione dei lavori.

Tale situazione ha dato luogo a vive proteste e minacce di procedure giudiziarie da parte degli interessati, sicchè varie liquidazioni sono tuttora sospese. D'altra parte, non può disconoscersi che un fondamento di equità, se non di stretto diritto, hanno le richieste dei proprietari.

È sembrato quindi opportuno tener conto di tale situazione, consentendo che la liquidazione dei lavori eseguiti prima della pubblicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e per i quali non sia intervenuto

entro tale data il provvedimento definitivo di determinazione del contributo, possa essere fatta, su richiesta degli interessati, in base alle disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305.

Tale facoltà dev. essere esercitata entro tre mesi dalla pubblicazione delle nuove disposizioni e ciò allo scopo di porre definitivamente termine, entro breve tempo, all'attuale incresciosa situazione (articolo 29 della legge).

c) Esiste anche un altro problema da risolvere che ha notevoli proporzioni.

Si è verificato che gli Uffici del Genio civile in possesso delle perizie dei lavori di riparazione presentate dai privati, abbiano proceduto verso la fine del 1946 e nei primi mesi del 1947 alla loro istruttoria ed alla determinazione del contributo in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, allora vigente, emettendo il relativo provvedimento di concessione.

I proprietari, però, sia perchè in quel periodo si verificava un progressivo aumento dei prezzi, sia perchè si era già divulgata la notizia dell'imminente emanazione di nuovi provvedimenti a favore della ricostruzione edilizia, nella speranza di poterne beneficiare, non eseguirono i lavori.

D'altra parte, emanato il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, essi non poterono usufruire delle più favorevoli disposizioni perchè era stato già emesso nei loro riguardi il provvedimento di determinazione del contributo in base alle disposizioni vigenti prima della emanazione del decreto suddetto.

Questo complesso di contrattempi ha determinato una stasi lavorativa da parte di numerosi proprietari che sollecitano un provvedimento di sanatoria.

L'articolo 30 è rivolto a risolvere tale situazione, consentendo ai proprietari, venutisi a trovare nell'accennata situazione, di presentare nuove perizie adeguate al massimo di spesa di lire 500.000 per ottenere la concessione del contributo in base al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

La facoltà di valersi di tale possibilità deve essere esercitata dal proprietario entro breve tempo e cioè entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge.

d) Una disciplina al pagamento dei materiali prelevati dal Genio civile dalle macerie e dalle demolizioni fu data per la prima volta dal decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4.

Numerose contestazioni sono invece sorte per i prelevamenti di materiali effettuati in periodi di emergenza e prima della pubblicazione delle disposizioni suddette.

L'articolo 31 provvede a colmare tale lacuna ispirandosi alle disposizioni successivamente emanate.

e) Si è verificato, specie nei primi tempi, che, sia per la deficienza dei materiali sia per l'esigenza di riattare alla meglio le parti di fabbricati meno danneggiati allo scopo di dare alloggio al maggior numero di persone che ne avevano assoluto bisogno, venisse trascurata l'esecuzione dei lavori più gravosi e specie quelli di ricostruzione delle parti distrutte dei fabbricati. Talchè oggi, mentre le parti danneggiate sono state ripristinate restano ancora allo stato primario quelle distrutte. Con l'articolo 32 si dà la possibilità ai proprietari di presentare perizie e conseguire il contributo per tali lavori di ripristino ancorchè abbiano ottenuto il contributo per la riparazione dei vani danneggiati. Data l'eccezionalità del trattamento, si è assegnato il termine di 180 giorni per valersi di detta facoltà.

f) Le disposizioni relative alla riparazione e ricostruzione dei fabbricati sinistrati e all'attuazione dei piani di ricostruzione trovansi disseminate in tre diversi provvedimenti

legislativi: è ovvia la necessità che essi siano coordinati in unico testo (articolo 34 della legge).

g) Con l'articolo 35 viene disposta l'autorizzazione della spesa necessaria per l'attuazione delle norme contenute nel nuovo disegno di legge.

Al pagamento dei contributi in capitale o rateali si provvederà con i fondi annualmente stanziati sui corrispondenti capitoli del bilancio del Ministero dei LL. PP.

Per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie per l'attuazione dei piani di ricostruzione, al cui pagamento sarà provveduto in annualità trentennali, viene autorizzato con il presente disegno di legge lo stanziamento di annualità per complessive lire 172.013.475 in ciascuno degli esercizi finanziari 1949-50; 1950-51; 1951-52 e 1952-53. In tal guisa sarà possibile eseguire in quattro esercizi un complesso di opere ammontanti a dieci miliardi.

* * *

Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è rivolto a sopperire le gravi lacune esistenti nell'attuale sistema e a dare un notevole incremento alla ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazione distrutti a causa degli eventi bellici. Il problema è quanto mai urgente ed il suo avviamento a soluzione costituirà un elemento fondamentale per quella ripresa economica alla quale tendono gli sforzi del Governo.

DISEGNO DI LEGGE

RICOSTRUZIONE A CURA DEI PRIVATI

Art. 1.

Per consentire il maggior sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 % della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.

Tale contributo è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di 1^a categoria ovvero nei comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

Qualora il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un Istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la 2^a Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi è corrisposto agli Istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo.

Art. 2.

Ai proprietari che ricostruiscano i fabbricati distrutti siti in Comuni la cui popolazione è inferiore a 10.000 abitanti, e che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, può essere concesso dal Ministero dei lavori pubblici un diretto contributo in capitale nella misura dell'80 per cento della spesa di lire 1.000.000 per ogni unità immobiliare di abitazione, preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

La concessione del beneficio è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a quattro unità immobiliari di abitazione. Per la ricostruzione dei fabbricati aventi consistenza maggiore di quattro appartamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Per la ricostruzione dei fabbricati costituiti da una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della sua famiglia può essere concesso il contributo di cui al primo comma ancorchè gli edifici siano siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, semprechè il richiedente si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste nel precedente primo comma e non risulti proprietario di altro immobile destinato ad abitazione sito nello stesso Comune.

Art. 3.

La ricostruzione è effettuata sull'area del fabbricato distrutto salvo i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite dalla Commissione edilizia comunale, dalla attuazione dei piani regolatori o di ricostruzione e da ragioni di carattere tecnico, accertate dall'Ufficio del Genio Civile. La nuova area deve ricadere nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Art. 4.

I contributi ai proprietari in base agli articoli 1 e 2 della presente legge sono determinati in rapporto alla spesa necessaria per la ricostruzione dei fabbricati e di unità immobiliari che risultino identici per tipo e volume a quelli preesistenti alla distruzione causata dagli eventi bellici. Sulla eventuale eccedenza di volume non compete alcun contributo.

Nei comuni non capoluogo di provincia ed in quelli che hanno subito distruzioni inferiori al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici è ammesso che la ricostruzione sia contenuta in un volume minore, ma comunque non inferiore alla metà del fabbricato distrutto. In tal caso il contributo sarà concesso in proporzione della spesa determinata per la quota di fabbricato che viene ricostruita.

Art. 5.

La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti, allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato, o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata:

a) si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra:

b) la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto in misura non superiore al quinto della somma stessa;

c) la somma così ridotta si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il Tesoro.

Art. 6.

I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono presentare domanda al Genio Civile, corredata della perizia del fabbricato distrutto, del progetto dei lavori di ricostruzione e dei documenti comprovanti la proprietà dell'area.

È ammesso per i proprietari che ricostruiscono in sito che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Art. 7.

Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale, per l'erogazione del contributo sia a favore dei proprietari che degli istituti mutuanti e per la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del Capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici, quello di cui all'articolo 2

dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

I fabbricati ricostruiti col contributo dello Stato, quando entro tre mesi dalla dichiarazione di abitabilità non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale, o, in mancanza, del Sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto.

RICOSTRUZIONE A CARICO DELLO STATO

Art. 9.

L'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è modificato come appresso:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento differito, di cui all'articolo 5, n. 2 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto.

I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto sono dati in consegna agli Istituti per le case popolari ed, in casi eccezionali, ai comuni, che ne curano la gestione. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del demanio dello Stato.

L'assegnazione di tali alloggi è fatta dagli Enti e con le modalità indicati agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

L'ordine di precedenza dell'assegnazione è stabilito in relazione alle accertate condizioni di bisogno di ciascun concorrente compreso nelle seguenti categorie:

a) gli sfollati che all'atto dell'assegnazione trovansi in campi profughi e i senza tetto a causa di eventi bellici già residenti nel comune;

b) i profughi dai territori passati per effetto dei Trattati di pace sotto la sovranità straniera;

c) i funzionari dello Stato e di altri Enti pubblici, che prestano servizio nei centri gravemente danneggiati e che non abbiano altre possibilità di alloggio per sé o per la propria famiglia;

d) i mutilati ed invalidi di guerra, i reduci, i partigiani e gli ex combattenti.

Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito all'atto della assegnazione, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

La quota di canone costituita dagli interessi è versata al Tesoro dello Stato.

Il canone che gli assegnatari devono corrispondere è determinato dal Ministero dei lavori pubblici.

Gli immobili restano di proprietà dello Stato. Gli Enti consegnatari terranno per la gestione di essi una contabilità separata».

ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

Art. 10

L'articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è modificato come appresso:

«Qualora i comuni non siano in grado per ragioni tecnico-finanziarie, accertate dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero dell'interno, di provvedere direttamente alla attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, approvati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, a mezzo degli Uffici del Genio civile, in relazione alle necessità di ciascun Comune.

Nel caso di cui al comma precedente la spesa occorrente è anticipata dallo Stato, salvo il recupero verso il Comune, in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal

terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti. Per quelli con popolazione superiore l'applicazione può essere diposta in via eccezionale previo concerto col Ministero del tesoro.

Il recupero delle somme anticipate dallo Stato per l'attuazione dei piani di ricostruzione nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è fatto con le modalità di cui al precedente secondo comma limitatamente alla metà della spesa».

Art. 11.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori di cui sopra e di quelli previsti all'articolo 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, non potrà essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto.

Art. 12.

L'articolo 59 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

«Quando il piano di ricostruzione è attuato dal Ministero dei lavori pubblici spetta unicamente a questo, per affrettare la ricostruzione, procedere a mezzo degli Uffici del Genio civile alla espropriazione delle aree occorrenti ancorchè destinate all'edificazione, icadenti, entro e fuori il perimetro dell'abitato, nei limiti dei piani di ricostruzione».

Art. 13.

Il 1° comma dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è modificato come segue:

«Per la procedura delle espropriazioni delle aree comprese nel piano di ricostruzione si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo

1945, n. 154. In ogni caso l'indennità di espropriazione non potrà essere superiore a dieci volte il valore dell'immobile nel 1940 ».

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 73 e 77 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Art. 15.

L'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, è modificato come segue:

« Entro quattro anni dall'approvazione del piano di ricostruzione il Ministro dei lavori pubblici con suo decreto stabilirà se nel comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica ovvero alla revisione del piano regolatore, rimasto in attuazione a mente dell'ultimo comma del precedente articolo 1.

Qualora il piano di ricostruzione sia ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sarà stabilita nel predetto decreto ministeriale e non potrà eccedere il termine di dieci anni.

Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione di quello, ma non oltre il complessivo termine di dieci anni ».

Art. 16.

Ai finanziamenti che la 2^a Giunta del C. A. S. A. S. concederà per agevolare la ricostruzione edilizia anche ai fini della presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515.

INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 1947,

N. 261.

Art. 17.

Il 2° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Tra i funzionari indicati all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 ed al 3° comma dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è compreso il Capo dell'Ispettorato Centrale per la ricostruzione edilizia ».

Art. 18.

Al n. 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di fabbricato a proprietà indivisa la determinazione del contributo è fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali del condomino al quale spetti il contributo di misura minore ».

Art. 19.

Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di lire 200.000 il Comitato può fare proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla modalità di erogazione di esso. L'inizio dei lavori può essere autorizzato anche in pendenza della concessione ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'articolo 16, comprensivo di tutti gli elementi di cui sono costituite, è commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore. Il concorso per la quota afferente al mutuo è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante; a questo è trasmessa copia del decreto di concessione del concorso stesso ».

Art. 21.

Il primo e secondo comma dell'articolo 37 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sono modificati come appresso:

« Nel caso in cui si debba procedere all'esecuzione di ufficio dei lavori di riparazione il

Genio civile interpella il proprietario perchè dichiari entro sessanta giorni dall'avviso se intenda provvedervi per conto suo, presentando entro lo stesso termine i documenti prescritti dall'articolo 18.

Scaduto inutilmente il termine il Genio civile può senz'altro provvedere alla esecuzione dei lavori, dandone avviso al proprietario del fabbricato dieci giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso ».

Art. 22.

L'articolo 87 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

«L'ammontare dei contributi concessi ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e di ricostruzione e quello della spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici, nel caso di lavori di riparazioni eseguiti dal Genio civile, è comunicato all'Intendente di finanza competente per territorio, ai fini di eventuali conguagli a favore del proprietario in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi di acceleramento ».

Art. 23.

L'articolo 89 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è modificato come appresso:

« Il trasferimento della proprietà del cespite danneggiato e dell'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione.

La concessione del contributo diretto in capitale rateale e del concorso nell'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento dei lavori di riparazione o di ricostruzione spetta a colui che, alla data della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato, è proprietario del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto.

Qualora nei contratti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge per il trasferimento della proprietà dei cespiti sinistrati non sia stato espressamente ceduto a favore dell'acquirente il diritto al contributo

dello Stato per la riparazione o ricostruzione, è data facoltà alle parti di completare i contratti con la cessione stessa mediante atto pubblico integrativo. Se nei contratti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge sia stato riservato a favore dell'originario proprietario danneggiato il diritto a fruire dei concorsi statali, nessun contributo può essere concesso a l'acquirente, restando salvo il diritto dell'originario proprietario di conseguire l'eventuale indennizzo per risarcimento del danno di guerra ovvero di ricostruire, col beneficio del contributo statale, su altra area ricadente nello stesso centro abitato in cui era sito il fabbricato colpito dagli eventi bellici ».

Art. 24.

L'articolo 95 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è abrogato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Il termine fissato dagli articoli 74, 86 e 92 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 ottobre 1955.

Art. 26.

Il termine per la concessione dei premi di acceleramento per i lavori di riparazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 marzo 1950.

Art. 27.

Per conseguire i benefici previsti dalla presente legge i proprietari dovranno osservare le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.

L'istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si svolgerà in conformità delle disposizioni stesse.

Gli uffici del Genio civile, dopo aver esami-

nato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contributo, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 ottobre 1955.

Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun Provveditore per ogni Ufficio del Genio civile.

Art. 28.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i contributi per i lavori di riparazione di cui al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e quelli per la ricostruzione previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge, ai proprietari di fabbricati, non facenti parte di centri urbani nè di borgate agricole, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici, che non abbiano i requisiti per beneficiare delle provvidenze del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33. La mancanza di tali requisiti deve risultare da attestazione del competente Ispettorato agrario regionale.

La concessione del contributo può essere fatta limitatamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazione e dei locali adibiti permanentemente a scopi agricoli e purchè facenti parte integrante dei fabbricati stessi.

Art. 29.

In deroga al disposto del 2° comma dell'articolo 100 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso può essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Per fruire di tali benefici i proprietari devono

avanzare domanda al competente Ufficio del Genio civile entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947 ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere l'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, su una previsione di spesa adeguata all'importo consentito dal decreto suddetto.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge stessa, per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.

Art. 31.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli Uffici del Genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi.

La determinazione del prezzo dei materiali è fatta secondo le disposizioni dell'articolo 80 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

I proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di rico-

struzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Sono estese alle costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla presente legge tutti i benefici tributari e fiscali e le altre agevolazioni concesse con i decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

Art. 34.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, è autorizzato a raccogliere in unico testo, coordinandole fra loro, le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, e 17 aprile 1948, n. 740.

Art. 35.

Alla concessione dei contributi in capitale per la ricostruzione edilizia previsti all'arti-

colo 4, si provvederà con i fondi assegnati ai Provveditorati regionali alle Opere pubbliche per spese in dipendenza di eventi bellici: per corrispondere i contributi rateali, di cui all'articolo 1, potranno essere utilizzati i fondi stanziati al capitolo n. 248 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso e quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Per l'esecuzione, ai sensi del precedente articolo 11, dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione, è autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito. Il limite di impegno da assumere dal Ministero dei lavori pubblici per il pagamento delle relative annualità trentennali è determinato nella somma di lire 172.013.475 per ciascuno degli esercizi 1949-50; 1950-51; 1951-52 e 1952-53.

Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al 2° comma del presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-1950 e corrispondenti degli esercizi successivi.